



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE

- Presidente -

Sent. n. sez. 878/2026

UGO BELLINI

CC - 25/06/2026

MARIA TERESA ARENA

R.G.N. 13086/2026

ANNA LUISA ANGELA RICCI

DAVIDE LAURO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [REDACTED]
avverso l'ordinanza del 10 dicembre 2025 della Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari;

letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità
o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025 la Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, ha respinto la domanda formulata da [REDACTED]
per la riparazione per l'ingiusta sottoposizione alla misura cautelare dal 19
dicembre 2020 - data in cui veniva tratto in arresto in flagranza di reato - al 15
gennaio 2021 - data in cui veniva sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e,
successivamente, al divieto di dimora, per poi essere definitivamente prosciolto
con sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in data 14 novembre 2023 (irrev.
18 marzo 2024).



1.1. Più nello specifico, la misura cautelare fu inizialmente applicata per i reati di maltrattamenti di cui al capo A (per il quale vi è stata poi sentenza di assoluzione nel merito), e di violazione di domicilio di cui al capo D, per il quale il reato è stato poi dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela.

1.2. L'ordinanza impugnata ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale il proscioglimento con formula non di merito per una delle imputazioni già poste a fondamento del titolo cautelare (nella specie, il capo D) esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Inoltre, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., desumibile dalla condotta extraprocessuale del richiedente, nella misura in cui non è stata esclusa dal giudice della assoluzione.

Infine, ha escluso i presupposti per riconoscere un'ipotesi di ingiustizia formale, in quanto l'insussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. non risulta essere stata accertata con decisione irrevocabile da parte del giudice della cautela.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il giudice della riparazione ha erroneamente ritenuto che la misura fu applicata anche per il reato di cui al capo D (violazione di domicilio), emergendo invece dal testo del provvedimento il richiamo al solo reato di maltrattamenti.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta provata la condotta ostativa alla riparazione, e la sua efficacia sinergica rispetto all'emissione del provvedimento restrittivo.

Lamenta il ricorrente che la «commissione di un reato minore» (p. 9 ricorso) non determina automaticamente l'attribuzione di un profilo di colpa grave in relazione al diverso reato per il quale è stata applicata la custodia cautelare.

Il giudice della riparazione, inoltre, non ha considerato che in relazione ai fatti avvenuti il 30 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare del Pubblico ministero per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; invece, in relazione ai fatti del 19 dicembre 2020 era emerso soltanto un episodio isolato idoneo a creare la falsa apparenza del reato di maltrattamenti.



2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'esclusione di un'ipotesi di ingiustizia formale.

Osserva al riguardo il ricorrente che la decisione irrevocabile di cui all'articolo 314, comma 2, cod. proc. pen. può consistere anche in quella assolutoria quando, come nella specie, emerga l'assenza fin dall'origine delle condizioni di applicazione della misura.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati.

Contrariamente a quanto si assume in ricorso, a seguito dell'arresto in flagranza, la misura cautelare fu applicata al ricorrente per i fatti di cui al capo A (art. 572 cod. pen.) ed al capo D (art. 614 cod. pen.), per come si evince dal tenore complessivo del provvedimento impugnato, tanto nella parte motiva quanto nella parte dispositiva.

In esito al dibattimento, il ricorrente è stato assolto dal reato di maltrattamenti, essendo emersa, nell'ambito di un rapporto conflittuale, l'esistenza di due isolati episodi, ovvero la lite del 30 maggio (al culmine della quale il ricorrente colpì la persona offesa, cagionandole delle lesioni guaribili in 10 giorni) e l'ingresso nella sua abitazione contro la sua volontà del 19 dicembre 2020.

Per il reato di cui al capo D, come per gli altri (che invece non furono posti a fondamento della misura cautelare), è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

La necessaria correlazione tra una delle pronunce liberatorie di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'evento detenzione, porta ad affermare che quando l'imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni dei titoli di reato, mentre per altri titoli sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, di prescrizione o di altra causa estintiva, occorre verificare se la detenzione cautelare fosse riferibile anche a tali ulteriori titoli e se essi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura.

Proprio in applicazione di tali principi è stato affermato che non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta



risultati superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza (Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, Rv. 243210 – 01; conf., proprio con riguardo alla remissione di querela, Sez. 4, n. 42633 del 31/10/2024, Ciccopiedi, non mass.).

Principi ripresi in pronunce più recenti, relative al caso in cui la detenzione sia stata sofferta in relazione a più reati nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi, pur se autonomamente idonei a legittimare l'adozione di misura cautelare (Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 – 01, che in motivazione esclude altresì ogni possibile frizione con i principi costituzionali e convenzionali).

A queste condizioni diventa quindi irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi nella ipotesi della c.d. «ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778 - 01).

Nella specie, tuttavia, tanto nell'istanza originaria, quanto nel ricorso per cassazione, non è in alcun modo dedotto che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata; evenienza, questa, che il provvedimento impugnato ha espressamente escluso (pp. 5 e 6), con motivazione non oggetto di specifica doglianza.

Deve dunque ritenersi corretto il diniego del diritto alla riparazione, sul rilievo dell'avvenuta assoluzione dell'imputato per uno dei reati per i quali era stato emesso il titolo cautelare, e del suo contestuale proscioglimento dai restanti reati per remissione di querela, ovvero per il verificarsi di una causa estintiva maturata successivamente all'adozione della misura cautelare.

Tale percorso argomentativo è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda proposta al giudice della riparazione, che la Corte della riparazione ha comunque giustificato anche alla luce della condotta gravemente colposa tenuta dal ricorrente (in relazione agli episodi di maggio e dicembre 2020).

1.2. Anche il terzo motivo è inammissibile.

La domanda proposta al giudice della riparazione dal ricorrente, allegata al ricorso, oltre a contenere espresso riferimento al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. (pp. 1 e 5), è chiaramente fondata sull'intervenuta pronuncia liberatoria.

Questa Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, il ricorso fissa gli elementi individuanti l'azione esperita, sicché non è consentito mutare la "causa petendi" né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell'altra parte, né al giudice, d'ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito.



(Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 01, in un caso in cui la domanda di riparazione era stata proposta ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in cui la Corte ha escluso che il giudice potesse accoglierla per la diversa fattispecie di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; conf., più di recente, Sez. 4, n. 19631 del 22/04/2026, Luccisano, non mass.).

In ogni caso, non giova al ricorrente neppure il riferimento - per vero generico - all'insussistenza *ab origine* delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (p. 12 ricorso), peraltro solo genericamente dedotta: l'illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta infatti essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01; Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01).

Tale positivo accertamento, idoneo a radicare il diritto alla riparazione, non può consistere *sic et simpliciter* nell'intervenuto proscioglimento in esito al giudizio dibattimentale in cui, peraltro, la persona offesa ha reso dichiarazioni - almeno in parte - diverse da quelle raccolte nel corso delle indagini e poste a fondamento della misura cautelare (pp. 6 e 7 ordinanza impugnata).

2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

2.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi, non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

2.2. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.

Dispone l'oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 25 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Davide Lauro

Il Presidente

Lucia Vignale

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

